



Rapporto riepilogativo semestrale ex art. 33 - 5° comma Legge fallimentare

Ai sensi dell'art. 33 comma 5 della Legge fallimentare il **curatore** deve trasmettere al registro imprese, per via telematica, i **rapporti riepilogativi semestrali** nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni dei creditori nella cancelleria del tribunale.

Compilazione della modulistica

La pratica va predisposta come segue:

Per le **società** compilazione di un modello **S2 riquadro 20, codice atto A15** (procedure Concorsuali) e **data atto** corrispondente a quella del rapporto riepilogativo.

Per le **imprese individuali** compilazione di un **mod. I2 riq. 31**

In entrambi i casi occorre utilizzare il **Tipo atto/fatto 008**.

Nel campo descrittivo del riquadro 20 (o del riq. 31) inserire la seguente dicitura:

"Deposito rapporto riepilogativo semestrale ex art. 33 L.F. del (data rapporto)".

Allegare il **modello NOTE** nel quale **indicare il termine per la presentazione delle osservazioni da parte del comitato dei creditori** indicato nella nota di trasmissione del rapporto. Da detto termine decorrono i 15 gg. entro i quali deve avvenire il deposito al R.I. L'eventuale ritardo nella presentazione dell'istanza è soggetta all'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 2630 c.c.

Si informa che a seguito di accordi con il Giudice del Registro, qualora non sia stato nominato il comitato dei creditori, i quindici giorni per il deposito al Registro delle Imprese del rapporto suddetto decorrono dalla data di **apposizione del "visto" dal parte del Giudice Delegato**.

In questo caso l'informazione dell'assenza del comitato dei creditori e la data di apposizione del "visto" deve essere specificata nel modello NOTE.

Allegati

Va allegato il **rapporto riepilogativo** delle attività svolte con le eventuali osservazioni dei creditori, in formato **PDF/A**.

Se il rapporto riepilogativo è firmato digitalmente dal curatore, si tratta di originale e non occorre inserire alcuna dicitura di **conformità**.

Se viene, però, trasmessa una copia del rapporto che riporta il timbro attestante il deposito in cancelleria, in luogo della indicazione nel Modulo NOTE sopra richiamata, occorre **dichiarare la copia conforme ai sensi dell'art. 19 DPR 445/2000**.

Nel caso in cui la distinta e il rapporto siano firmati digitalmente da soggetto diverso, quest'ultimo dovrà inserire in calce ai documenti allegati la seguente dichiarazione:

"il sottoscritto - nome e cognome - consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, attesta la corrispondenza del presente documento all'originale cartaceo".

Tali diciture vanno indicate anche il calce alle eventuali osservazioni dei creditori.

Si invita, infine, i curatori a presentare il rapporto riepilogativo inserendo eventuali **"omissis"** nel caso in cui lo stesso contenga informazioni che per la loro natura o per motivi di riservatezza non debbano essere resi pubblici.

Diritti

L'adempimento è esente da bollo e soggetto a **diritti di segreteria di euro 10,00.**
E' necessario indicare in distinta "ESENTE BOLLO"

vedi le modalità di sottoscrizione Pratiche Telematiche »

2009 © Camera di Commercio di Ferrara